

**ARPAE**  
**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia**  
**dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2022-5153 del 07/10/2022
Oggetto	Igiene Ambientale Management SRL (I.A.M.Srl) Via Fondo Ausa, 16 Repubblica di San Marino (RSM) --NOTIFICA SM0944 Reg. (CE) n. 1013/06 e s.m.i., art. 9, comma 2. Procedura di notifica generale per il trasporto transfrontaliero di rifiuti destinati a recupero. .
Proposta	n. PDET-AMB-2022-5400 del 07/10/2022
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	PATRIZIA VITALI

Questo giorno sette OTTOBRE 2022 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, PATRIZIA VITALI, determina quanto segue.

**Oggetto:** Reg. (CE) n. 1013/06 e s.m.i., art. 9, comma 2. Procedura di notifica generale per il trasporto transfrontaliero di rifiuti destinati a smaltimento

**Notifica:** **SM0944**

**Notificatore:** **Igiene Ambientale Management SRL (I.A.M.Srl)**– Via Fondo Ausa, 16 Repubblica di San Marino (RSM).

**Produttore:** **Igiene Ambientale Management SRL<sup>1</sup>**– Via Fondo Ausa, 16 Repubblica di San Marino (RSM).

**Destinatario/impianto intermedio:** **Montieco Srl Via 2 Giugno 11/b Anzola Emilia (BO)**

**Operazione di trattamento:** **Deposito Preliminare D13** (Raggruppamento preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punti da D1 a D12 )

**Vettore** **Montieco Srl** Via 2 Giugno 11/b Anzola Emilia (BO)

**Allegati:** Itinerario

### **Approvazione della notifica SM0944**

#### **I. Decisione**

1. **La notifica SM0944** per il trasporto dei seguenti rifiuti non pericolosi:
  - codice EER: **160708\*** (*Rifiuti contenenti oli*)
  - quantità totale: **40 tonnellate**
  - tipo di imballaggio: **cisterna**
  - stato fisico: **liquido**destinati all'impianto intermedio gestito dalla Società **Montieco Srl** Via 2 Giugno 11/b Anzola Emilia (BO) per essere sottoposti all'operazione di smaltimento intermedio D13,  
**è approvata ai sensi dell'art. 9, comma 2 del Reg. (CE) n. 1013/06 e s.m.i.;**
2. la presente Decisione è valida **fino al 25 Agosto 2023;**
3. la presente Decisione non è trasferibile;
4. la presente Decisione è valida in combinazione con la Decisione espressa dall'Autorità competente di Spedizione interessata nella procedura di notifica in oggetto;

---

1 Delibera 108 del 12.12.2019 rilasciata dalla repubblica di San Marino

5. le eventuali condizioni e prescrizioni stabilite dall'Autorità competente di Spedizione possono differire da quelle espresse nella presente Decisione;
6. la notifica e i documenti allegati ad essa sono parte integrante della Decisione;
7. la Decisione sarà pienamente efficace a seguito della presentazione della garanzia finanziaria da parte della società Igiene Ambientale Management SRL competente di Spedizione (da depositare prima dell'inizio delle spedizioni transfrontaliere di rifiuti, in conformità a quanto stabilito dall'art. 6 del Reg. (CE) n. 1013/06 e s.m.i.) e dell'accettazione da parte delle medesima Autorità. L'importo complessivo della garanzia finanziaria potrà essere prestata anche in tranches successive ai sensi dell'art. 6, comma 8 del Reg. (CE) n. 1013/06 e s.m.i.;
8. l'accettazione della suddetta garanzia da parte dell'Autorità competente di Spedizione dovrà essere trasmessa, per conoscenza, anche ad Arpae – **Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana di Bologna<sup>2</sup> – Unità Autorizzazioni Complesse ed Energia**, per comprovare la sussistenza dei requisiti per l'effettuazione delle spedizioni richieste.

## II. Condizioni

con nota del 31/08/2022 rep. n. TTR prot. 2022/0616 U, acquisita agli atti con PG. 2022/42552 del 31/08/2022.

Ai sensi dell'art. 10 del Reg. (CE) n. 1013/06 e s.m.i., sono di seguito indicate le condizioni:

1. tenuto conto di quanto stabilito dall'art 194 D.lgs 152/06 e successiva modifica art. 17, comma 3 del D.Lgs. 205/10, fatte salve eventuali successive evoluzioni normative, alla luce della documentazione trasmessa dall'U.O.S. – Gestione Ambientale con nota del ota del 31/08/2022 rep. n. TTR prot. 2022/0616 U, pervenuta alla scrivente Unità in data 31/08/2022 in atti PG. 2022/42552, per l'effettuazione delle spedizioni transfrontaliere dei rifiuti in oggetto potrà essere utilizzata esclusivamente la società **Montieco Srl** Via 2 Giugno 11/b Anzola Emilia (BO). Si precisa, che la scrivente Agenzia si troverà nella condizione di non poter accettare l'effettuazione delle spedizioni transfrontaliere in oggetto che prevedano l'utilizzo di diversi **vettori** non previsti nel dossier di notifica presentato e per i quali non sia stata fornita prova dell'esistenza dei provvedimenti di autorizzazione al trasporto in corso di validità per la durata prevista delle suddette spedizioni (iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali di cui all'art. 212 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e autorizzazione rilasciata dall'U.O.C. Sanità Pubblica – Dipartimento di Prevenzione dell'Istituto per la Sicurezza Sociale della Repubblica di San Marino);
2. il trasporto dei rifiuti in oggetto deve partire dal sito indicato nella casella 9 del documento di

---

2 In Breve AACM

notifica e del documento di movimento serie SM0944;

3. il trasporto dei rifiuti deve essere effettuato esclusivamente negli imballaggi e secondo le modalità di confezionamento indicate nella notifica in oggetto;
4. il trasporto dei rifiuti deve rispettare le istruzioni di sicurezza. Il personale addetto al trasporto dei rifiuti deve avere competenze specifiche per la gestione dei rifiuti pericolosi e degli incidenti che da esso possono derivare. In caso di incidenti o di pericolo, il trasportatore deve immediatamente avvertire la stazione di polizia competente e le Autorità amministrative interessate;
5. i rifiuti devono essere trasportati direttamente all'impianto di smaltimento indicato nella notifica, senza passaggi da centri di stoccaggio intermedi;
6. preso atto che, in base a quanto riportato in Allegato 4 al dossier di notifica relativo alla presente procedura di notifica generale, l'itinerario è costituito dal percorso via strada di lunghezza pari a km 133, in caso di circostanze impreviste e di oggettiva emergenza, **dovrà essere tempestivamente e preventivamente comunicato il percorso alternativo e trasmesso a tutte le Autorità competenti interessate prima dell'inizio della spedizione**, conformemente a quanto stabilito dall'art. 13 del Reg. (CE) n. 1013/06 e s.m.i.;
7. durante la spedizione i rifiuti devono essere accompagnati dal documento di movimento, correttamente compilato in tutte le sue parti, dalle copie delle Decisioni espresse sulla notifica dalle Autorità interessate, dalle copie delle valide autorizzazioni al trasporto dei rifiuti notificati e dalle copie delle polizze assicurative di responsabilità civile in corso di validità.

### **III. Avvertimenti**

1. la presente Decisione è valida a condizione che i rifiuti notificati siano conformi ai criteri di accettazione stabiliti dall'impianto di smaltimento intermedio indicato in notifica;
2. ai sensi dell'art. 13 del Reg. (CE) n. 1013/06 e s.m.i., se per circostanze impreviste non può essere seguito lo stesso itinerario, il notificatore informa al più presto le Autorità competenti interessate e possibilmente prima che la spedizione abbia inizio, se in quel momento è già nota l'esigenza di modificare l'itinerario;
3. ai sensi dell'art. 17 del Reg. (CE) n. 1013/06 e s.m.i., il notificatore deve informare immediatamente le Autorità competenti interessate nonché il destinatario, possibilmente prima che abbia inizio la spedizione, se intervengono modifiche essenziali delle modalità e/o condizioni della spedizione autorizzata, compresi cambiamenti nei quantitativi previsti, nell'itinerario, nelle tappe, nella data di spedizione o nel vettore. In tali casi è trasmessa una nuova notifica, a meno che tutte le Autorità

- competenti interessate non ritengano che le modifiche proposte non ne richiedano una nuova;
4. i documenti di movimento dovranno essere compilati e utilizzati secondo le specifiche istruzioni riportate nel Reg. (CE) n. 669/08, che integra l'Allegato IC al suddetto Reg. (CE) n. 1013/06 e s.m.i.;
  5. **ogni spedizione deve essere preventivamente comunicata** a tutte le Autorità competenti interessate trasmettendo il relativo documento di movimento **almeno tre giorni lavorativi prima** che la spedizione abbia inizio, ai sensi dell'art. 16, paragrafo 1, lettera b) del Reg. (CE) n. 1013/06 e s.m.i.;
  6. ai sensi dell'art. 15, paragrafo 1, lettera c) e lettera d) del Reg. (CE) n. 1013/06 e s.m.i., l'impianto di smaltimento intermedio deve rispettivamente dare conferma di ricevimento dei rifiuti entro tre giorni dal ricevimento degli stessi e certificare sotto la sua responsabilità l'avvenuto smaltimento intermedio (quanto prima e comunque non oltre trenta giorni dal completamento dell'operazione di smaltimento intermedio e non oltre un anno dalla data di ricevimento dei rifiuti). A riguardo si precisa che dovranno essere trasmessi alle Autorità competenti di Spedizione e di Destinazione **i documenti di movimento compilati alle caselle 18. e 19. dall'impianto intermedio Montieco Srl Via 2 Giugno 11/b Anzola Emilia (BO).**
  7. ai sensi dell'art. 15, paragrafo 1, lettera e) del Reg. (CE) n. 1013/06 e s.m.i., l'impianto di smaltimento intermedio deve farsi rilasciare dall'impianto di smaltimento finale (quanto prima e comunque non oltre un anno civile dalla data di consegna dei rifiuti) un certificato che attesta l'avvenuto completamento della successiva operazione di smaltimento finale dei rifiuti. A riguardo si precisa che dovranno essere trasmessi alle Autorità competenti di Spedizione e di Destinazione i certificati rilasciati dall'impianto finale di **Ravenna** gestito dalla Società **Ambiente Mare S.p.A.** a cui verranno conferiti, al fine dello svolgimento dell'operazione di smaltimento finale D9, i suddetti rifiuti.
  8. **Montieco Srl**, quale impianto di destinazione intermedio dei rifiuti in esame, è tenuta ad attivare le procedure informatiche di gestione transfrontaliera dei rifiuti ritirati, tramite il gestionale **"SISPED"** presso il quale la Ditta medesima, dovrà essersi preventivamente accreditata;
  9. come indicato nel Contratto di smaltimento, ai sensi dell'art. 5, comma 3 del Reg. (CE) n. 1013/06 e s.m.i.:
    - il notificatore ha l'obbligo di riprendere i rifiuti qualora la spedizione o lo smaltimento non siano stati effettuati come previsto o siano stati effettuati illegalmente;
    - il destinatario ha l'obbligo di smaltire i rifiuti qualora sia responsabile di una spedizione illegale;
  10. la presente Decisione non riguarda permessi, autorizzazioni e licenze in materia di trasporto di beni, di mezzi di trasporto, di personale coinvolto nel trasporto. Sono fatti salvi tutte le autorizzazioni, le certificazioni, le licenze, gli attestati, i permessi, le concessioni o gli atti di assenso comunque

denominati previsti da altre normative (quali ad esempio, quelle relative alla circolazione nazionale o internazionale ovvero ai trasporti pericolosi su strada, le attestazioni inerenti la copertura di Responsabilità Civile (Terzi e Auto), etc.), i quali, pertanto, non sono oggetto della presente autorizzazione;

11. la presente Decisione è concessa fatti salvi i diritti di revoca in ogni momento. In particolare la presente Decisione può essere revocata, ai sensi dell'art. 9, comma 8 del Reg. (CE) n. 1013/06 e s.m.i. qualora:

- la composizione del rifiuto non sia conforme a quella notificata;
- le condizioni imposte alle spedizioni non siano rispettate;
- i rifiuti non siano smaltiti conformemente all'autorizzazione rilasciata all'impianto che effettua tale operazione;
- i rifiuti saranno o sono stati spediti o smaltiti secondo modalità non conformi alle informazioni fornite sui, o allegate ai, documenti di notifica e di movimento;

12. la garanzia finanziaria è valida fino all'avvenuto svincolo, ai sensi dell'art. 6, comma 5 del Reg. (CE) n. 1013/06 e s.m.i..

#### **IV. Motivazioni**

L'autorità competente di spedizione l'Istituto di Sicurezza Sociale U.O.S. Gestione Ambientale della Repubblica di San Marino a seguito dell'istruttoria fatta sulla notifica è stata ritenuta debitamente compilata e pertanto ha trasmesso con nota del 31/08/2022 rep. n. TTR prot. 2022/0616 U, acquisita agli atti con PG. 2022/42552 del 31/08/2022.

Ai sensi dell'art. 4 del Reg. (CE) n. 1013/06 e s.m.i., tutti i documenti e le indicazioni necessarie alla presente procedura di notifica generale sono stati trasmessi allegandoli ai documenti di notifica e di movimento.

Arpae AACM, ha sospeso il procedimento è richiesto integrazioni in data 02/09/2022 PG/2022/144008.

Igiene Ambientale Management SRL ha presentato la documentazione integrativa richiesta in data 12/09/2022, PG2022/148239.

Dalla valutazione della documentazione trasmessa allegata al dossier e le successive integrazioni non sono emerse obiezioni, anche in base a quanto previsto dall'art. 12 del Reg. (CE) n. 1013/06 e s.m.i. e alle motivazioni espresse dal notificatore.

La società Igiene Ambientale Management SRL di San Marino è in possesso di valida autorizzazione<sup>3</sup> alla

---

<sup>3</sup> Delibera n°20 del 24/06/2021 rilasciata dalla repubblica di San Marino

gestione dei rifiuti in oggetto (deposito preliminare D15).

L'impianto di destinazione intermedio è in possesso di valida autorizzazione AIA n. DET-AMB-2021-5883 del 23/11/2021 rilasciata da ARPAE AACM Bologna, per il trattamento dei rifiuti in oggetto.

L'impianto finale di **Ravenna** gestito dalla Società **Ambiente Mare S.p.A.** a cui verranno conferiti i rifiuti notifica, al fine dello svolgimento dell'operazione di smaltimento finale D9, è in possesso di Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata dalla Provincia di Ravenna il 30/03/2009 con determina 120 e s.m., con richiesta di rinnovo del provvedimento di AIA 28/08/2020 prot. 6634, presso SAC Ravenna. In data 31/03/2021 ARPAE SAC Ravenna ha accettato la polizza e prorogato l'AIA vigente in attesa del provvedimento del riesame.

Relativamente agli oneri amministrativi previsti per l'attività relativa al rilascio dell'autorizzazione per l'effettuazione delle spedizioni transfrontaliere in oggetto, si ritiene valido il versamento di importo pari a € 387,33 effettuato dal notificatore con pagoPa in data 12.09.2022.

Sulla base della documentazione presentata e le motivazioni sopra richiamate si propone l'autorizzazione scritte alla spedizione ai sensi dell'art. 9 del Reg. (CE) n. 1013/06 e s.m.i.

## V. Rimedi giuridici

Avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso al TAR di Bologna nel termine di 60 giorni o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo di Stato nel termine di 120 giorni, entrambi decorrenti dalla data di notifica o comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

La Dirigente  
dell'Area Autorizzazioni e Concessioni  
Metropolitana <sup>4</sup>  
Dott.ssa Patrizia Vitali  
(documento firmato digitalmente)<sup>5</sup>

Allegati: - Itinerario

*Il presente documento, composto da n. 6 pagine e n. 1 Allegati, costituisce copia conforme all'originale informatico firmato digitalmente dalla Dirigente Responsabile dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana, realizzato ai sensi del D.Lgs. 82/2005 (Codice di Amministrazione Digitale).*

<sup>4</sup> Il presente atto è sottoscritto in virtù della Deliberazione del Direttore Generale ARPAE DDG n. 113/2018 del 17.12.2018 che ha conferito al Dott.ssa. Patrizia Vitali l'incarico di Direttore dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana;

<sup>5</sup> Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art.20 del Codice dell'Amministrazione Digitale' nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale. L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.lgs 12 dicembre 1993, n. 39 e l'articolo 3bis, comma 4bis del Codice dell'amministrazione digitale.

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**